

UNIONE DEI NEBRODI



SANT'AGATA M.LLO  
CAPO D'ORLANDO  
SAN FRATELLO  
CARONIA  
TORRENOVA  
S.STEFANO DI CAMASTRA

*(Provincia di Messina)*

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE DEI NEBRODI**

**Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n.  
10 del 14.12.2012**

**INDICE**

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Norme di riferimento
- Art. 3 Interpretazione del regolamento
- Art. 4 Luogo delle riunioni
- Art. 5 Pubblicità delle riunioni
- Art. 6 Adunanze aperte
- Art. 7 I Consiglieri
- Art. 8 Diritti dei Consiglieri
- Art. 9 Il Comitato di Presidenza
- Art. 10 Commissioni consiliari
- Art. 11 Il Presidente del Consiglio
- Art. 12 Sessioni e riunioni
- Art. 13 Convocazioni
- Art. 14 Ordine del giorno
- Art. 15 Deposito degli atti
- Art. 16 Partecipazione ed informazione dei Consiglieri
- Art. 17 Svolgimento e validità delle riunioni
- Art. 18 Partecipazione del Presidente e degli Assessori
- Art. 19 La partecipazione del Segretario e dei funzionari
- Art. 20 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 21 Ordine della discussione
- Art. 22 Svolgimento della discussione
- Art. 23 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 24 Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 25 Le votazioni
- Art. 26 Forme di votazioni
- Art. 27 Esito delle votazioni
- Art. 28 Redazione del verbale
- Art. 29 Approvazione dei verbali
- Art. 30 Funzionamento dei Servizi del Consiglio
- Art. 31 Diffusione del regolamento
- Art. 32 Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI NEBRODI**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'articolo 31 della legge 142/90, come recepito e modificato dalle norme regionali, e dello Statuto di questo Ente, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le riunioni del Consiglio dell'Unione dei Nebrodi, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri

L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Le determinazioni su situazioni o questioni nelle materie di cui al comma 1, che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito, se necessario, il parere del Segretario generale.

## **Art. 2**

### **Norme di riferimento**

Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione interna, il funzionamento e le riunioni del Consiglio e dei suoi organi, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e 23/96, le LL.RR. 25 e 30 del 2000, la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto dell'Unione dei Nebrodi.

Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le citate norme di riferimento. Inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

## **Art. 3**

### **Interpretazione del regolamento**

Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante le sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per la loro soluzione al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva riunione. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.

## **UNIONE DEI NEBRODI**

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri al di fuori delle riunioni, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa al Consiglio nella prossima riunione.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

### **Art. 4**

#### **Luogo delle riunioni**

Le riunioni del Consiglio dell'Unione si tengono, di regola, presso la sede degli uffici dell'Unione, nell'aula all'uopo destinata.

Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Su proposta di almeno 7 consiglieri, su richiesta di almeno due sindaci o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso, ma sempre nell'ambito territoriale dell'Unione dei Nebrodi, quando vi sono ragioni di carattere speciale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

La sede ove si tiene la riunione del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dei comuni dell'Unione e sul sito Web.

Il giorno in cui si tiene la riunione, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera italiana, quella europea e il gonfalone della Regione Siciliana.

### **Art. 5**

#### **Pubblicità delle riunioni**

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento, segno di approvazione o disapprovazione.

La seduta del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati dati sensibili ed argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della riunione.

Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Presidente dell'Unione o un Assessore in sua rappresentanza, il Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria o di presidenza, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

In ogni caso dovranno essere adottati, anche nella redazione dei verbali, tutti gli accorgimenti necessari per poter rispettare le disposizioni della legge 31.12.1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni sul trattamento, di dati sensibili

**Art. 6**

**Adunanze aperte**

In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o per rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta di almeno 7 consiglieri, del Presidente dell'Unione o su propria determinazione, il Presidente può convocare il Consiglio in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le "adunanze aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti, neanche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

**Art. 7**

**I Consiglieri**

L'elezione dei Consiglieri, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito ad ogni Comune, la loro posizione giuridica, lo status e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto. Anche la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.

I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti dell'Unione dei Nebrodi o aziende soggette all'amministrazione, al controllo o vigilanza dell'Unione.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.

Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Unione.

Nel caso in cui un consigliere dell'Unione non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio dell'Unione. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza dalla carica.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al consiglio dell'Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio dell'Unione esamina e infine delibera,

## **UNIONE DEI NEBRODI**

tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Della mancata partecipazione ingiustificata alle sedute del Consiglio dell'Unione per tre sedute consecutive e dei provvedimenti conseguenti, il presidente darà comunicazione al presidente del consiglio ed al sindaco del comune di appartenenza.

E' istituito l'albo delle presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio dell'Unione, con l'indicazione dei Consiglieri presenti e di quelli che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.

### **Art. 8**

#### **Diritti dei Consiglieri**

I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Lo status giuridico dei componenti del consiglio dell'Unione è quello previsto dalla legislazione per i consiglieri dei comuni di analoghe dimensioni.

Ai componenti del consiglio dell'Unione sono riconosciuti i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni del collegio, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione dei comuni.

La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere alle riunioni del consiglio per la trattazione di almeno  $\frac{3}{4}$  degli argomenti all'ordine del giorno .

Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza o sottoposto al Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante mozioni o risoluzioni per casi particolari o problemi generali.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni ma solo mozioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni al Presidente dell'Unione o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, senza arrecare pregiudizio al lavoro dell'ufficio interessato, che darà corso alle richieste in tempi congrui in relazione alla richiesta.

I Consiglieri, previa richiesta circostanziata, hanno diritto a copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Presidente, da suoi delegati e dai dirigenti.

Tutti gli atti amministrativi gestiti informaticamente saranno trasmessi per E-mail ai singoli consiglieri.

### **Art. 9**

#### **Il comitato di Presidenza**

Il comitato di Presidenza è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio.

Ad esso compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.

## **UNIONE DEI NEBRODI**

Con apposito atto interno possono essere definite le modalità di convocazione e di collaborazione, i rapporti con il Presidente del Consiglio ed il Presidente dell'Unione.

Il comitato di Presidenza è composto da un consigliere per ogni comune, indicato da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati, all'interno dell'Unione, allo stesso comune.

### **Art. 10**

#### **Commissioni consiliari**

Nel rispetto dei principi dello Statuto, il Consiglio, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame preliminare sui propri atti deliberativi, può istituire, nel proprio seno, una Commissione temporanea di studio per specifici problemi, oppure di indagine per controllare specifiche attività.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal Presidente, dall'Assessore delegato e dagli uffici informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

La commissione è composta da un consigliere per ogni comune, indicato da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati, all'interno dell'Unione, allo stesso comune.

### **Art. 11**

#### **Il Presidente del Consiglio**

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e ai suoi organi e ai Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano per età.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dalle altre norme vigenti e dal presente regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compreso la convocazione e la presidenza del Consiglio.

Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.

Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione.

Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio e chiedere l'intervento del Presidente dell'Unione su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

### **Art. 12**

#### **Sessioni e riunioni**

Il Consiglio dell'Unione si riunisce secondo le modalità indicate dallo Statuto integrate dalle norme del presente regolamento.

Il consiglio è convocato e presieduto dal suo presidente che ne formula l'ordine del giorno.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto. Negli stessi modi si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per Statuto.

L'attività del consiglio dell'Unione si svolge in sessione ordinaria o straordinaria; ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie solo le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

## **UNIONE DEI NEBRODI**

Il presidente convoca il consiglio dell'Unione oltre che su sua iniziativa anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'assemblea o del presidente dell'Unione; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del consiglio e documentati in una proposta di deliberazione.

Il consiglio dell'Unione è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. In questa seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano una maggioranza diversa. Sono redatte, a cura del segretario, dall'addetto all'ufficio del presidente del consiglio e sottoscritte dal presidente del consiglio e dal segretario.

Per le adunanze e le deliberazioni del consiglio dell'Unione, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo statuto, si applica la legislazione in materia vigente in Sicilia.

### **Art. 13 Convocazioni**

La convocazione del Consiglio è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora della seduta di prima convocazione e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi..

L'avviso di convocazione deve precisare se la riunione ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza, inoltre se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Presidente dell'Unione o di un quinto dei Consiglieri. Inoltre dovrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione, evidenziando che non sarà diramato altro avviso..

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da far pervenire a ciascun componente, tramite fax o per mezzo dei messi dei singoli comuni, nel domicilio eletto nel territorio del proprio comune.

L'avviso di convocazione per le riunioni ordinarie deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per le riunioni straordinarie l'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della ricezione dell'avviso ma non quello della riunione.

Per le riunioni convocate d'urgenza, l'avviso deve pervenire almeno 24 ore prima di quella stabilita per la seduta .

Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria ed urgente quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione. In questi casi, la riunione deve avere luogo entro sette giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora il presidente oppure il consiglio non riconoscano gli estremi dell'urgenza, il punto sarà inserito nella prima seduta utile.

La proposta e la relativa documentazione sono depositati, a cura del responsabile del servizio interessato, nell'ufficio di presidenza del consiglio nei termini previsti dai precedenti commi.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.

**Art. 14**  
**Ordine del giorno**

Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare al fine di individuarne l'oggetto da trattare.

Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente dell'Unione o suo delegato, al Presidente ed ai Consiglieri. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.

I Consiglieri devono entro dieci giorni dal loro insediamento, comunicare: indirizzo del loro domicilio, numero di fax e indirizzo e mail, codice fiscale e codice IBAN.

In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della seduta di ripresa .

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sessioni ordinarie o straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi nuovi argomenti.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere non riscontrati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma .

Il Segretario verifica tempi e modi della pubblicazione dell'avviso della riunione.

L'eventuale ritardato o irregolare recapito dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo dell'Unione e sul sito Web ed inviato agli albi pretori dei Comuni dell'Unione e nei termini di cui ai precedenti commi.

**Art. 15**  
**Deposito degli atti**

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la sede dell'Unione, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta. Nel termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Gli atti relativi alle riunioni convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.

La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

All'inizio della seduta, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

## UNIONE DEI NEBRODI

Copie delle proposte e di eventuali documenti allegati e trattati informaticamente sono invitati tempestivamente ed, in ogni caso, nel rispetto dei termini per il loro deposito, all'indirizzo e mail dei consiglieri, ai sindaci dei comuni dell'Unione ed , per il deposito e la consultazione, ai front office dell'Unione presso ogni comune .

### Art. 16

#### Partecipazione ed informazione dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

Gli atti relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, saranno inviati per e mail, contemporaneamente alla pubblicazione della citata delibera di giunta.

Ad ogni Consigliere, oltre ai documenti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, devono essere inviati per e mail, a cura dell'ufficio del Presidente del consiglio, copia

proposte per il consiglio e degli atti allegati e a supporto;
delibere di giunta e di consiglio con i relativi allegati.
determine del presidente e dei dirigenti ,
provvedimenti delle autorità che riguardano l'attività di programmazione e di gestione dell'Unione.
istanze rivolte dall'Unione ad autorità esterne
richieste rivolte dall'Unione ai comuni che ne fanno parte.
avvisi e bandi dell'Unione dei Nebrodi

I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Presidente del Consiglio o al Presidente dell'Unione.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente dell'Unione o all'Assessore o al Presidente del Consiglio, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

L'interpellanza, consiste nella domanda posta al Presidente dell'Unione circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o della Giunta.

Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione o un interpellanza, deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

Se deve essere data risposta scritta, l'interessato provvederà entro trenta giorni dal ricevimento; se deve essere data risposta orale, l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

La mozione consiste in una proposta concreta su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Giunta dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o situazioni.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario per un tempo non superiore a 10 minuti.

## **UNIONE DEI NEBRODI**

Nella discussione possono intervenire tutti i Consiglieri per un tempo comunque non superiore ai 5 minuti, proponendo eventuali emendamenti . Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto che hanno la durata di cinque minuti.

Ogni Consigliere può, all'inizio della seduta, presentare su fatti o situazioni contingenti un ordine del giorno e, se il Presidente lo ammette in quanto ne riconosce l'urgenza, illustrarlo in 5 minuti.

Gli ordini del giorno, dopo eventuale modifica ed integrazione, sono messi ai voti secondo l'ordine di presentazione.

L'ordine del giorno, invece, sarà portato all'esame della prima riunione utile quando il presidente non lo ammette alla discussione immediata o quanto viene presentato prima della diramazione dell'avviso di convocazione.

### **Art. 17**

#### **Svolgimento e validità delle riunioni**

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, tranne che nella seduta di seconda convocazione.

Nella o durante la seduta di inizio di prima convocazione, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in seconda convocazione, al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale e alla stessa ora prevista nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta di prima convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Qualora la seduta di seconda convocazione dovesse cadere di sabato o di domenica, la stessa sarà tenuta il lunedì successivo, dandone avviso informale agli assenti per telefono fax E mail

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza di un terzo, si computano per unità.

Le sedute non possono iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. La presenza dei Consiglieri viene accertata mediante l'appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale.

All'inizio di ogni seduta, qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.

In quest'ultimo caso, se trascorsa mezza ora dall'orario fissato per l'inizio della riunione si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone la sospensione della seduta e la sua ripresa come previsto da precedenti commi.

Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione e previo invito ai Consiglieri momentaneamente assenti a rientrare in aula. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale ne darà atto nel verbale..

Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che per assenze momentanee il numero dei Consiglieri, è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da 5 a 10 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso

## **UNIONE DEI NEBRODI**

risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dei precedenti commi.

Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nome degli assenti al momento della chiusura del verbale o della seduta.

Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso della riunione, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

### **Art. 18**

#### **Partecipazione del Presidente e degli Assessori**

Il Presidente dell'Unione, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.

Il Presidente e/o gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Presidente e/o gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

Qualora il Presidente o l'Assessore delegato oppure l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

### **Art. 19**

#### **La partecipazione del Segretario e dei funzionari**

Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione

Il Segretario, in caso di impedimento temporaneo o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal vice Segretario all'uopo autorizzato o dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Presidente dell'Unione o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari dell'ente o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

### **Art. 20**

#### **Comportamento dei Consiglieri**

Durante la discussione i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare opinioni o comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del

## **UNIONE DEI NEBRODI**

civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

Per ristabilire l'ordine, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Componenti il comitato di Presidenza presenti.

Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.

Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta.

La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del Presidente e degli Assessori.

### **Art. 21**

#### **Ordine della discussione**

I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare, partecipano alle riunioni seduti e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

### **Art. 22**

#### **Svolgimento della discussione**

Terminata la lettura della proposta e l'eventuale illustrazione dell'argomento da parte del relatore o del Presidente dell'Unione o suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre per dichiarazione di voto.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini di cui ai precedenti commi, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

## **UNIONE DEI NEBRODI**

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti.

Tutti gli interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni sulle proposte relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti. Eccezionalmente limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Comitato di Presidenza, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

### **Art. 23**

#### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare per non più di tre minuti, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun comune. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

### **Art. 24**

#### **Mozione d'ordine e fatto personale**

Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sulle questioni relative al richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.

Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una Commissione, presieduta dallo stesso Presidente e composta da altri due Consiglieri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

### **Art. 25**

#### **Le votazioni**

## **UNIONE DEI NEBRODI**

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, per coadiuvare il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

### **Art. 26**

#### **Forme di votazioni**

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

## **UNIONE DEI NEBRODI**

Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario generale dell'Unione effettua l'appello dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o No se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.

d) quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata ma non siano precisate espressamente le norme che ne disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

### **Art. 27**

#### **Esito delle votazioni**

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

I Consiglieri presenti in aula che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa riunione.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa riunione, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una riunione successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 120 giorni.

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

**Art. 28**  
**Redazione del verbale**

I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio attraverso le deliberazioni adottate.

La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario generale dell'Unione avvalendosi del dipendente dallo stesso designato.

Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il sintetico resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati sintetizzando con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso della seduta dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari specie se possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

L'eventuale registrazione dello svolgimento della seduta o di interventi o di dichiarazioni, costituiscono appunti per la redazione dei verbali delle deliberazioni, che in ogni caso dovranno essere compiuti come previsto dai precedenti commi.

**Art. 29**  
**Approvazione dei verbali**

I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente e dal Segretario presenti alla seduta, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.

I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima riunione utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

**Art. 30**

**Funzionamento dei Servizi del Consiglio**

Nel bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, per le spese istituzionali connesse alle funzioni del Presidente del Consiglio e allo status dei Consiglieri sono allocate in modo da essere distinte dalle altre spese per gli organi istituzionali.

Le risorse per la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio gravano sui servizi istituzionali.

L'unità operativa che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio e dei suoi organi, così come definiti dallo Statuto, esplica compiti di supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberanti, per le attività istituzionali connesse alle relative funzioni.

Assicura, con l'assistenza giuridica del Segretario, il funzionamento degli organi consiliari sotto il profilo procedurale, la verbalizzazione delle riunioni, la redazione degli atti e dei provvedimenti, la registrazione e le procedure conseguenti.

Inoltre, supporta il Presidente del Consiglio nelle sue funzioni amministrative ed istituzionali.

Il Presidente del Consiglio autorizza le missioni dei Consiglieri, indicando i motivi, il luogo, il modo e il tempo della missione. Il predetto dirigente provvede alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. La predetta liquidazione avviene su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Alla dichiarazione, tranne per le missioni dello stesso Presidente del Consiglio, dovrà essere allegata copia della relativa autorizzazione.

**Art. 31**

**Diffusione del regolamento**

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Web dell'Unione e depositato presso i front office.

Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo il loro insediamento ai nuovi Consiglieri.

Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

**Art. 32**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dell'Unione.

Ogni sua modificazione è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Sono abrogate le norme dei regolamenti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.